

## OBBLIGO DELLA MASCHERINA SUI TRASPORTI PUBBLICI

---

### Principio

Sulla base del nuovo articolo 3a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare nonché del rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19, dal 6 luglio 2020 chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico è tenuto a indossare una maschera facciale.

Sono esentati da tale obbligo:

- a. i bambini fino a 12 anni;
- b. le persone che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono indossare mascherine facciali.

L'obbligo vige sui mezzi di trasporto pubblici, come treni, tram, autobus, battelli e funivie (elenco non esaustivo).

L'obbligo non si applica nelle stazioni, sui marciapiedi ferroviari né per le persone in attesa alle fermate degli autobus. L'obbligo non vale neppure nei ristoranti e nei bar a bordo di treni o battelli, che devono disporre di un proprio piano di protezione.

La maschera si può togliere per fare uno spuntino, a condizione che, in linea di massima, sia ammessa la consumazione a bordo.

Per i mezzi di trasporto transfrontalieri l'obbligo vige a partire dal confine nazionale – fatte salve le norme estere per il territorio dei rispettivi Stati.

I viaggiatori sono responsabili di munirsi di una maschera facciale per viaggiare con i trasporti pubblici. Sciarpe o altri capi in tessuto non specifici non sono mascherine facciali.

Valgono sempre le regole previste dal piano di protezione per i trasporti pubblici, specialmente quelle riguardanti il distanziamento e l'igiene.

### Veicoli con obbligo di indossare la mascherina

Di seguito si specificano i veicoli del trasporto pubblico su cui vige l'obbligo della mascherina:

per veicoli del trasporto pubblico s'intendono i veicoli utilizzati per il trasporto di viaggiatori dalle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 della legge sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (LTV, RS 745.1). La LTV disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata (art. 1 cpv. 2 LTV).

Sui veicoli utilizzati per il trasporto di viaggiatori di cui sopra vige quindi l'obbligo di indossare la maschera facciale; per i battelli questo vale anche sui ponti all'aperto.

In tal senso, sono considerati veicoli anche le cabine degli impianti di trasporto turistici (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b LTV). Sono esclusi unicamente gli skilift e le seggiovie, per i quali si applicano le disposizioni del piano di protezione del gestore.

## Attuazione

Nell'ambito dell'attuazione, sia i conducenti di veicoli sia il resto del personale, nel limite delle proprie possibilità, possono contribuire alla concretizzazione di questo obbligo.

Si applicano il regolamento delle competenze e il regolamento interno nei trasporti pubblici.

1. I collaboratori dei trasporti pubblici ricordano ai clienti il vigente obbligo di indossare la mascherina (ad es. con annunci, comunicazioni personali), esattamente come accade già, ad es. in caso di comportamento scorretto. Non compete ai collaboratori dei TP la responsabilità di imporre l'obbligo della mascherina.
2. Il personale incaricato del controllo dei titoli di trasporto può invitare i viaggiatori che non la indossano a scendere alla fermata successiva.

Gli organi di sicurezza secondo la legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI; RS 745.2), vale a dire il servizio di sicurezza e la Polizia dei trasporti, hanno competenze più ampie.

Hanno tra l'altro il compito di provvedere affinché le prescrizioni sui trasporti e sull'uso siano rispettate (art. 3 cpv. 1 lett. a LFSI). Possono fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni (art. 4 cpv. 1 lett. b LFSI). Chi trasgredisce gli ordini di queste persone è punito con la multa.

Inoltre è applicabile la disposizione penale di cui all'articolo 83 capoverso 1 lettera j della legge sulle epidemie (LEp). Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni (art. 9 LFSI e art. 84 cpv. 1 LEp).

Non è prevista una multa disciplinare specifica.

## Comunicazione

L'obbligo di indossare la maschera facciale dev'essere rispettato da ogni singola persona e viene comunicato attivamente dalle imprese di trasporto.

- Sostituzione della campagna che si serviva di pittogrammi con il manifesto per la protezione sui trasporti pubblici (fase I «sensibilizzazione») con soggetti e testi adattati.
- I mezzi di comunicazione vanno adattati alla nuova situazione che prevede l'obbligo della mascherina facciale sui trasporti pubblici e i clienti vanno informati tramite tutti i canali disponibili prima e durante il viaggio.
  - Canali digitali: online, schermi, annunci ecc.
  - Stampa: manifesti, affissi ecc.

## Collaboratori

L'obbligo di indossare la mascherina facciale vale anche per i collaboratori sui veicoli.

- Per motivi di sicurezza il personale viaggiante non indossa la mascherina nelle cabine di guida. Occorre indossare la mascherina per la vendita di biglietti sugli autobus nonché quando si passa per i compartimenti viaggiatori e sulle piattaforme.
- Naturalmente il personale può togliersi la mascherina per comunicare con persone con una disabilità uditiva.
- Le IT adeguano i loro piani di protezione interni e le istruzioni operative per i collaboratori.
- Le IT si assicurano di dotare di mascherine i collaboratori soggetti all'obbligo.